

LA LIBERAZIONE ANTICIPATA E LA FRAZIONE DI SEMESTRE

Paola Nobile*

È di pochi giorni fa l'ordinanza, emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno su istanza dell'avvocato difensore del condannato, avente ad oggetto la concessione della liberazione anticipata, offre lo spunto per una riflessione di particolare attualità in tema di computo dei semestri rilevanti ai fini dell'art. 54 della L. 354/1975 (Trib. Sorveglianza Salerno 18 novembre 2025, n. 1997).

La questione assume rilievo non soltanto sotto il profilo strettamente esegetico, ma anche per le ricadute pratiche immediate sull'esecuzione della pena, giungendo, nel caso di specie, a incidere direttamente sulla determinazione del fine pena.

L'istante, infatti, già ammesso all'affidamento in prova, aveva – prima della condanna in esecuzione – maturato un periodo di presofferto pari a un anno, quattro mesi e ventisei giorni, sul quale era stato riconosciuto un periodo di giorni novanta ai fini della liberazione anticipata, con conseguente residuo di quattro mesi e ventisei giorni.

Nel corso dell'esecuzione della pena, poi, l'istante ha ulteriormente maturato trentanove giorni di pena espiata, giungendo così, attraverso il cumulo dei periodi di espiazione non continuativi, a un totale di sei mesi e cinque giorni, idoneo a integrare un ulteriore semestre valutabile ai fini della liberazione anticipata.

Il tema centrale attiene, dunque, alla possibilità di considerare unitariamente, e per l'intero, periodi di espiazione non continuativi, purché funzionalmente collegati e tali da consentire una valutazione effettiva della partecipazione al trattamento rieducativo.

L'art. 54, comma 1, della L. 354/1975 prevede che «al condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata». La disposizione disciplina l'istituto della liberazione anticipata, configurandolo come strumento centrale del sistema dell'esecuzione penale, funzionalmente orientato alla realizzazione del principio rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

* Cultrice di Procedura penale nell'Università degli Studi di Salerno.

L'art. 54 ord. penit. subordina la concessione della liberazione anticipata alla partecipazione all'opera di rieducazione per ciascun semestre di pena espiata, senza tuttavia definire, però, in modo rigoroso il concetto di "semestre".

La liberazione anticipata non costituisce un beneficio discrezionale, ma un diritto soggettivo condizionato, il cui riconoscimento è subordinato esclusivamente alla verifica dei presupposti normativi. Perciò, in presenza di una condotta conforme ai parametri legali, il magistrato di sorveglianza non dispone di margini di opportunità, ma è tenuto a concedere la detrazione.

Ne consegue che il beneficio non può essere considerato in termini meramente aritmetici, ma richiede una valutazione sostanziale del comportamento del condannato. Non si tratta, dunque, di accertare una presunta risocializzazione già compiuta, quanto di verificare l'effettiva adesione del condannato al percorso di reintegrazione sociale in corso, conferendo al giudizio una natura esclusivamente fattuale¹. Sul punto, peraltro, incide l'introduzione del nuovo art. 69-*bis* ord. penit.², dal momento che tale norma attribuisce al Magistrato di sorveglianza il compito di accertare la sussistenza dei presupposti per la liberazione anticipata in occasione delle istanze relative a misure alternative o benefici analoghi, valorizzando l'interesse concreto e attuale del condannato³.

È ormai pacifica, inoltre, l'applicabilità della liberazione anticipata anche all'affidato in prova al servizio sociale, espressamente prevista dall'art. 47, comma 12-*bis*, ord. penit., che consente di valorizzare il percorso di recupero sociale svolto in ambito extramurario⁴. In tale prospettiva, la liberazione anticipata si configura come un beneficio composito, risultante dall'integrazione tra misura alternativa e detrazione di pena.

Un profilo di particolare rilievo sistematico riguarda il presofferto, ossia il periodo di privazione della libertà personale subito precedentemente all'effettiva esecuzione della pena, di norma in regime di custodia cautelare. È pacifico che tale periodo debba essere integralmente computato nella determinazione della pena da espiare, in applicazione del principio di cui all'art. 657 c.p.p., quale espressione del divieto di duplicazione della "sofferenza penale".

Sotto il profilo dell'esecuzione, il presofferto viene tradizionalmente qualificato come pena espiata a tutti gli effetti, concorrendo sia alla riduzione della pena residua sia alla maturazione dei presupposti temporali per l'accesso ai benefici penitenziari. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il periodo di custodia cautelare deve

¹ G. DI GENNARO, *Riduzioni di pena e liberazione anticipata*, in *Giustizia penale* 1977, III, 604; F.P.C. IOVINO, *La liberazione anticipata*, Padova 2006, p. 119; P.G. GRASSO, *Misure alternative alla detenzione*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano 1986, p. 698.

² Ad opera dell'art. 5, comma 3 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

³ La dottrina ha già osservato come la novella miri a evitare frammentazioni procedurali e a favorire una gestione più razionale e tempestiva della fase esecutiva (cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Esecuzione penale e riforme recenti*, Bologna 2024, pp. 233 ss.).

⁴ Art. 47, comma 12-*bis* ord. penit.; Cass., Sez. I, 7 marzo 2017, n. 11555, sull'applicabilità dell'art. 54 ord. penit. all'affidamento in prova.

Interventi

essere considerato pena scontata in senso tecnico, e non già un mero dato contabile estrinseco all'esecuzione⁵.

La questione assume ulteriore rilievo con riferimento al computo dei “semestri” di pena valevoli per l'applicabilità della liberazione anticipata. Il presofferto deve essere inteso come una vera e propria diminuzione della pena in senso sostanziale, oppure come una modalità di imputazione del tempo già trascorso in restrizione della libertà rispetto alla pena inflitta? In altri termini, ci si chiede se il riconoscimento del presofferto operi sul piano della quantità della pena ovvero su quello, distinto, del computo del tempo di espiazione.

Parte della dottrina ha osservato che il presofferto non determina una riduzione della pena irrogata dal giudice della cognizione, ma incide esclusivamente sul *quantum* di pena da eseguire, lasciando intatto il dato sanzionatorio in astratto⁶. In questa prospettiva, il presofferto non sarebbe tecnicamente una “diminuzione di pena”, bensì una forma di imputazione anticipata dell'espiazione, necessaria per evitare una violazione del principio di proporzionalità e di quello di uguaglianza sostanziale.

Non può escludersi, tuttavia e *a contrario*, che il presofferto venga inteso come pena già espiata a tutti gli effetti, anche ai fini della maturazione dei benefici penitenziari e della liberazione anticipata. Tale impostazione avvicinerebbe il presofferto a una vera e propria riduzione della pena residua, incidendo concretamente sulla durata complessiva della privazione della libertà.

La questione rimane aperta e non priva di implicazioni: qualificare il presofferto come pena in senso pieno comporta il riconoscimento di un effetto sostanzialmente estintivo del trattamento sanzionatorio; al contrario, ricondurlo a un mero meccanismo di computo esecutivo rischia di ridimensionarne la portata rieducativa e compensativa.

In tale tensione si colloca l'attuale prassi applicativa, che, pur evitando una formale “riduzione della pena”, finisce per attribuire al presofferto un ruolo funzionalmente assimilabile a quello della pena già scontata.

La pronuncia del Magistrato di sorveglianza di Salerno si inserisce, dunque, nel solco dell'orientamento espresso dal Tribunale di sorveglianza di Torino (ordinanza 27 marzo 2013, n. 1151), che ha riconosciuto la possibilità di far derivare il semestre rilevante ai fini della liberazione anticipata dal cumulo di periodi di espiazione non continuativi, purché non separati da intervalli temporali tali da impedire una valutazione effettiva della partecipazione del condannato al trattamento rieducativo.

Tuttavia, la decisione in commento non si limita a una pedissequa applicazione di tale principio, ma ne offre una lettura evolutiva, particolarmente significativa sul piano applicativo. Nel caso esaminato dal Magistrato di sorveglianza di Salerno, infatti, il Giudice si è confrontato con la “sorte” delle frazioni di pena inferiori al semestre, muovendo da un periodo di presofferto complessivamente pari a un anno, quattro mesi e

⁵ Cass., Sez. I, 6 aprile 2015, n. 16379.

⁶ Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IX ed., Bologna 2024, sul rapporto tra pena inflitta e pena eseguita.

ventisei giorni. Se è vero che un anno di presofferto consente, sul piano premiale, il riconoscimento di due semestri ai fini della liberazione anticipata, per un totale di novanta giorni di detrazione di pena, resta tuttavia il problema della valorizzazione del periodo residuo di (in concreto) quattro mesi e ventisei giorni che, in un'interpretazione rigidamente cronologica dell'art. 54 ord. penit., avrebbe potuto restare privo di autonoma rilevanza.

La pronuncia salernitana, invece, valorizza in modo espresso anche tali frazioni di pena, acconsentendo affinché esse non vadano disperse, ma debbano essere cumulativamente considerate insieme ai periodi di espiazione successivi, inclusi quelli maturati nel corso dell'esecuzione della condanna e della misura alternativa. In tal modo, il periodo residuo di quattro mesi e ventisei giorni di presofferto non viene assorbito o neutralizzato, ma concorre alla formazione, in uno all'ulteriore periodo di espiazione maturato successivamente, di un ulteriore semestre unitariamente valutato ai sensi dell'art. 54 ord. penit. per la concessione del beneficio di altri 45 giorni di riduzione.

L'elemento di novità della decisione non risiede, dunque, nell'affermazione in astratto della legittimità del cumulo – già ammessa dalla richiamata pronuncia di Torino – bensì nella scelta di attribuire piena rilevanza anche alle porzioni di pena non contenute e ricomprese in un semestre, superando un'applicazione meramente aritmetica del tempo di espiazione.

Ne emerge una lettura del semestre come unità funzionale, inserita in un percorso esecutivo complessivo e coerente, suscettibile di valutazione unitaria ogniqualvolta consenta un apprezzamento concreto e non frazionato della condotta del condannato.

Ancora, con la sentenza n. 201 del 2025, la Corte costituzionale è intervenuta in modo significativo sulla disciplina della liberazione anticipata, scrutinando la legittimità dell'art. 69-*bis*, comma 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 5, comma 3, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

In particolare, la Corte ha operato una vera e propria *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata mediante la rimozione della seconda parte della norma, ritenuta costituzionalmente illegittima. Tale intervento si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale volta a preservare, per quanto possibile, la tenuta complessiva del sistema normativo, espungendo unicamente i segmenti incompatibili con i parametri costituzionali.

La disposizione oggetto di censura introduceva, infatti, limitazioni alla possibilità per il condannato di presentare istanza di liberazione anticipata con riferimento ai singoli semestri di pena espia, subordinando l'accesso al beneficio a condizioni che ne compromettevano la funzione tipica. La Corte ha ritenuto che tali restrizioni incidessero irragionevolmente sulla struttura dell'istituto, alterandone la *ratio* e comprimendo in modo non proporzionato le garanzie riconosciute al condannato.

Attraverso l'eliminazione della parte illegittima, la Corte ha dunque ripristinato la piena facoltà del detenuto di presentare istanza di liberazione anticipata in relazione a ciascun

Interventi

semestre di pena maturato, senza indebiti condizionamenti. In tal modo, è stato sanato il *vulnus* arrecato al principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., rispetto al quale la liberazione anticipata rappresenta un istituto cardine, in quanto incentiva la partecipazione del condannato al percorso trattamentale e valorizza i progressi compiuti nel processo di risocializzazione.

La pronuncia in esame si segnala, pertanto, non solo per l'effetto immediatamente ripristinatorio della disciplina conforme a Costituzione, ma anche per il rilievo sistematico: essa riafferma con nettezza che ogni intervento legislativo incidente sull'esecuzione della pena deve mantenersi coerente con la funzione rieducativa, evitando di introdurre meccanismi che, anche indirettamente, possano ostacolare o svuotare di contenuto gli strumenti premiali previsti dall'ordinamento penitenziario.

In conclusione, la pronuncia del Magistrato di sorveglianza di Salerno, letta in combinazione con l'intervento della Corte costituzionale, conferma un orientamento interpretativo volto a privilegiare una lettura sostanziale dell'istituto della liberazione anticipata.

La possibilità di valorizzare unitariamente periodi di espiazione non continuativi, incluse le frazioni di pena, consente infatti di evitare esiti irragionevolmente penalizzanti e di garantire una più coerente attuazione della funzione rieducativa della pena. In tale prospettiva, il semestre si configura come parametro funzionale e non meramente cronologico, in linea con un'esecuzione penale orientata all'effettività del percorso trattamentale del condannato.